



MILLERIVOLI srl
Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ex D. Lgs. 231/2001)

PARTE GENERALE

Revisione	Approvazione	Data	Natura delle modifiche
Rev. 0	Consiglio di Amministrazione	22.03.2021	Adozione
Rev. 1	Consiglio di Amministrazione	14.09.2022	Aggiornamento
Rev. 2	Consiglio di Amministrazione	03.04.2024	Aggiornamento

Sommario

1.	Aspetti generali	4
1.1.	Obiettivi	5
1.2.	Principi	6
1.3.	Organizzazione aziendale e sistema di deleghe.....	6
1.4.	Destinatari.....	6
1.5.	Normativa di riferimento	7
1.6.	Reati	17
1.7.	Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria	26
1.8.	Obbligatorietà	26
1.9.	Struttura del modello.....	27
2.	Codice Etico	28
3.	Mappatura delle aree a rischio – processi sensibili di millerivoli.....	29
4.	Organismo di Vigilanza	38
4.1.	Composizione.....	39
4.2.	Funzioni e poteri	40
4.3.	Poteri di accesso	42
4.4.	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	42
4.5.	Regolamento di funzionamento	43
5.	Flussi informativi	44
5.1.	Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza verso i vertici societari	44
5.2.	Flussi informativi dalle aree aziendali verso l’Organismo di Vigilanza.....	44
6.	Segnalazioni e tutela dei whistleblower.....	46
6.1.	Recepimento normativa a tutela dei segnalatori	46
6.2.	Implementazione del modello organizzativo di Millerivoli in tema di whistleblowing	48
7.	Sistema disciplinare.....	50
7.1.	Funzioni del sistema disciplinare	50
7.2.	Sanzioni a carico dei dipendenti	50
7.3.	Sanzioni a carico dei dirigenti	52
7.4.	Sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci	52
7.5.	Misure a carico dei terzi (consulenti e <i>partners</i>)	52
7.6.	Pubblicazione del sistema disciplinare	53
8.	Applicazione, diffusione e aggiornamento del modello.....	54
8.1.	Parti speciali.....	54
8.2.	Comunicazione e formazione del Mog	54
8.3.	Aggiornamento del modello	55

1. ASPETTI GENERALI

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale, hanno recentemente interessato l'ordinamento italiano.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La norma si inserisce nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli stati aderenti all'Unione Europea, e pertanto anche all'Italia, l'assunzione di omogenei mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico.

La responsabilità delle persone giuridiche (cd. enti) introdotta nell'ordinamento italiano si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita "amministrativa" dalla legge delega prima e dal D.Lgs. 231/2001 poi.

Si è in presenza di una responsabilità di natura ibrida: coesistono le caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa e si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione.

Il Decreto prevede la possibilità che, nel caso di commissione di determinati reati, la Società possa essere chiamata a risponderne se questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.

Gli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità se, in sede di giudizio in relazione ad uno dei reati previsti, prova di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi.

In particolare, il D. Lgs. 231/01 prevede che l'organizzazione non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La responsabilità dell'ente, pertanto, discende dalla commissione, da parte di soggetti ad esso appartenenti, di reati tassativamente indicati dal decreto 231 ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 2, qualora la sua responsabilità sia prevista da altra legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Inoltre, il D.Lgs. 231/2001 differenzia la disciplina del criterio di imputazione operante sul piano subiettivo a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o da un semplice sottoposto.

Nel primo caso, infatti, è prevista un'inversione dell'onere della prova a carico della Società, la quale «non risponde se prova» di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La disciplina dell'ipotesi in cui il reato sia commesso da un «soggetto sottoposto all'altrui direzione», contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 evidenzia, in estrema sintesi, che invece non è prevista alcuna inversione dell'*onus probandi*, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione del modello organizzativo prescritto grava sulla pubblica accusa.

Le aree d'intervento sono quelle inerenti i reati societari e fiscali, i reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, i reati di riciclaggio e ricettazione, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati ambientali, i reati transnazionali, quelli contro la personalità individuale, quelli per abusi di mercato, quelli con finalità terroristiche.

Le sanzioni previste a carico della Società possono essere:

- ✓ pecuniarie, da € 25.822,84 a un massimo € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato);
- ✓ interdittive, che possono consistere: nella interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

1.1. OBIETTIVI

L'attuazione del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali sia meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli *stakeholders* aziendali.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di Millerivoli affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e conseguentemente corretti ed in linea con le diverse disposizioni di legge.

Obiettivo del presente documento è definire il Modello 231 di Millerivoli, ossia il modello organizzativo, gestionale e di controllo e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001) e la limitazione dei rischi correlati.

In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a rischio reato, il modello si propone le finalità di:

- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della suddetta società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di alcune disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo;
- ✓ rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'azienda di riferimento;

- ✓ sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi aziendali, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;
- ✓ consentire a Millerivoli, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

1.2. PRINCIPI

Ai sensi di quanto esplicitamente previsto dal Decreto, i Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ✓ ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- ✓ nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- ✓ i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- ✓ il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

1.3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SISTEMA DI DELEGHE

Le attribuzioni di poteri della società Millerivoli srl sono definite dallo Statuto Societario.

Le relative disposizioni di cui al Titolo III (Assemblea), Titolo IV (Amministrazione), Titolo V (Rappresentanza legale), Titolo VI (Controllo), articoli da 13 a 27, disciplinano gli organi della Società e le relative attribuzioni: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale.

Le attribuzioni ed il sistema di deleghe in essere alla data della redazione del presente Modello sono analiticamente descritte al paragrafo 4 della mappatura dei rischi, che qui si intende richiamato.

1.4. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti tanto per i "soggetti apicali" - ovvero le persone che rivestono in Millerivoli funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo – quanto per le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Sono quindi "Destinatari" del Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità nell'ambito del ruolo ricoperto o comunque delle attività svolte per Millerivoli:

- ✓ gli Amministratori e i componenti degli organi di controllo;
- ✓ le "Risorse umane", ovvero l'insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell'organico della Società a prescindere dalla forma contrattuale o dalla normativa di riferimento;

- ✓ “altri collaboratori” di Millerivoli, a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale, nei limiti in cui la loro prestazione lavorativa sia coordinata con l'organizzazione aziendale di Millerivoli e sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale di Millerivoli.

1.5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di interesse include la L. 300/2000 ed il d.lgs. 231/2001, oltre a recenti norme che hanno esteso l'applicazione dei reati previsti dal Decreto 231. Di seguito se ne traccia, per ciascuna di esse, un breve profilo.

Legge 29 settembre 2000 n. 300. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa.

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.

Per ciascuno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 sono previste specifiche sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza). Al momento sono stati presentati diversi progetti di legge per ampliare ulteriormente il novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa della persone giuridiche.

La **Legge 3 agosto 2007 n. 123** ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Questa riforma appare particolarmente penalizzante sotto il profilo sanzionatorio.

Il **d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231** introduce nuove disposizioni per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Nell'ambito 231/2001 viene quindi inserito il nuovo art. 25-octies che, ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa, include anche i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La **Legge 18 marzo 2008, n. 48** ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23/11/2001) che estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. L'adeguamento dell'ordinamento interno ha ricompreso i reati informatici nell'alveo del D. Lgs. 231/2001.

Il **d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81** riunisce e armonizza le disposizioni contenute in numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, e riordina anche l'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001.

La **Legge 15 luglio 2009, n. 94** che introduce l'art. 24 ter con disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in riferimento a Criminalità organizzata finalizzata alla commissione di reati di riduzione in schiavitù,

associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale mafioso, allo spaccio di stupefacenti e sequestro a scopo di estorsione.

La **Legge 23 luglio 2009 n. 99**, relativa allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese, che inserisce l'art. 25 novies recante sanzioni per chi:

- ✓ opera contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- ✓ introduce nello Stato e fa commercio di prodotti industriali con segni falsi;
- ✓ turba la libertà dell'industria e del commercio;
- ✓ froda nell'esercizio del commercio;
- ✓ vende sostanze alimentari non genuine come genuine;
- ✓ vende prodotti industriali con segni mendaci;
- ✓ fabbrica e fa commercio di beni realizzati usurpando il titoli di proprietà industriale;
- ✓ effettua la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- ✓ esercita illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- ✓ commette frode contro le industrie nazionali;
- ✓ mette a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta;
- ✓ duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, detiene, distribuisce, vende a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 bis della L. 633/1941;
- ✓ duplica, riproduce, ritrasmette, diffonde, in pubblico, con qualsiasi procedimento opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita di dischi, opere letterarie, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 ter della L. 633/1941;
- ✓ viola le disposizioni contenute negli artt. 171 septies, 171 octies della L. 633/1941;

La **Legge 3 agosto 2009 n. 116**, che ratifica ed esegue la convenzione dell'ONU contro la corruzione, introducendo l'art. 25 novies in riferimento a reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il **d.lgs. 07 luglio 2011 n. 121**, che introduce i reati ambientali, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, inserendo l'art. 25 undecies in riferimento ai reati ambientali.

Sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati connessi a:

- ✓ uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- ✓ danneggiamento di habitat;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni previste nell'ambito delle attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, e smaltimento di rifiuti;

- ✓ inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni di soglie di rischio;
- ✓ esercizio di uno stabilimento in assenza di autorizzazione, con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata , o in seguito a modifiche, con superamento - dei valori limite di emissione unitamente al superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- ✓ inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni di soglie di rischio;
- ✓ violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono.

Non essendo pertinenti con le attività aziendali, non sono stati presi in considerazione nel presente Modello Organizzativo:

- le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 202/2007, che recepisce la direttiva 2009/123/CE, modificando la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni,
- i riferimenti alla Legge 150/1992, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della "Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione".

Il **d.lgs. 9 agosto 2012 n. 109**, (decreto immigrazione) in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, viene inserito l'art. 25-duodecies.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

L'art. 22 comma 12 del Decreto immigrazione (d.lgs. 286/1998) precisa il reato del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- ✓ privi del permesso di soggiorno;
- ✓ con permesso scaduto;
- ✓ con permesso non rinnovato, revocato o annullato.

La **Legge 6 novembre 2012 n. 190**, art. 1 comma 77, modifica l'art 25 e l'art. 25 Ter s bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo, tra i reati presupposto, anche la nuova figura prevista e punita dall'art. 319 quater c.p., ovvero "induzione indebita a dare o promettere utilità"; le modifiche relative all'art. 25 del D.lgs.231/01 sono relative in particolare alle fattispecie penalistiche disciplinate dai seguenti articoli del Codice Penale:

- ✓ art. 317 – concussione;
- ✓ art. 318 - corruzione per l'esercizio della funzione;
- ✓ art. 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio;
- ✓ art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari;
- ✓ art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ✓ art. 320 – corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- ✓ art. 322 - istigazione alla corruzione;

- ✓ art. 322 bis - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

La **Legge 22 maggio 2015 n. 68** recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015; entrata in vigore del provvedimento 29 maggio 2015), ha comportato significative modifiche del d.lgs.152/06 e ha introdotto nel codice penale un elenco di reati in materia ambientale (inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), parte dei quali risultano essere presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa. Risulta, pertanto, esserne derivata un'importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del d.lgs.231/01.

La **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (entrata in vigore del provvedimento 14 giugno 2015) ha introdotto, all'articolo 12, alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari. Le suddette modifiche prevedono la rettifica e integrazione dell'articolo 25-ter del d.lgs.231/01, introducendo tra i reati presupposto la corruzione tra privati di cui agli artt. 2635 e 2635bis c.c.

Il **d.lgs. 97/2016** (entrata in vigore del provvedimento 23 giugno 2016) ha apportato la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. La novella normativa ha corretto la legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il **d.lgs. 175/2016**, (entrata in vigore del provvedimento 23 settembre 2016) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha dettato nuove regole con riferimento alla *governance* delle società partecipate ed ai rapporti fra le competenze degli organi della P.A. e l'esercizio dei diritti societari. Il testo di legge ha, inoltre, provveduto a dettare disposizioni specifiche in riferimento al personale delle società partecipate e alla vita "economica-finanziaria" di tali soggetti, disciplinando, in tal senso, anche uno specifico procedimento relativo alla crisi d'impresa.

La **Legge 199/2016** (c.d. "legge sul caporalato", entrata in vigore del provvedimento 4 novembre 2016), intervenuta in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ha disposto la modifica dell'art. 603-bis del codice civile. La legge, nello specifico, riporta disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Il **d.lgs. 38/2017** (entrata in vigore del provvedimento 14 aprile 2017) relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato, apporta le seguenti novità:

- ✓ Riformulazione del delitto di corruzione tra privati art. 2635 c.c.;
- ✓ Introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 ter);
- ✓ Previsione di pene accessorie per le 2 fattispecie citate;
- ✓ Modifica delle sanzioni ex D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il **d.lgs.56/2017** "Correttivo Codice Appalti Pubblici" (entrata in vigore del provvedimento 20 maggio 2017) ha apportato correzioni al d.lgs.50/2016.

Le principali novità introdotte dal citato, composto da 131 articoli, riguardano aspetti afferenti:

- ✓ l'obbligo di parametri per i compensi dei progettisti;
- ✓ l'urbanizzazione;

- ✓ i progetti;
- ✓ gli incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della P.A.;
- ✓ le gare “snelle” e rapide al fine di sbloccare i piccoli investimenti pubblici;
- ✓ la qualificazione più leggera per le P.A.;
- ✓ l'abolizione del collegio consultivo tecnico;
- ✓ l'obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall'Autorità Anticorruzione.

Il **d.lgs.90/2017** (entrata in vigore del provvedimento 4 luglio 2017) è intervenuto sul tema dell'anti-riciclaggio, modificando ed innovando la normativa dettata in materia dal d.lgs. n. 231/2007.

Il **d.lgs.100/2017** (entrata in vigore del provvedimento 27 giugno 2017) è intervenuto introducendo disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2016 n° 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La **Legge 167/2017** recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”. L'intervento normativo estende la punibilità dell'ente qualora soggetti apicali o sottoposti partecipino a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento, l'istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o sostengano idee xenofobe, basate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.

La **Legge 179/2017** (entrata in vigore del provvedimento 29 dicembre 2017) ha introdotto specifiche disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Il **d.lgs. 135/2018** ha abolito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI di cui all'art. 188ter del d.lgs. 152/06.

Tale modifica non è particolarmente incisiva in relazione alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01 in quanto i soggetti già obbligati devono come in passato garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti o comunque gestiti dalla propria organizzazione a mezzo di documentazione cartacea, in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Ministero dell'Ambiente.

La **legge 3/2019**, “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” ha inasprito le sanzioni per i reati di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316 ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), ha abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.) ed ha modificato la disciplina del reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p..

La l. 3/2019, inoltre, ha modificato alcune norme del d.lgs. 231/01:

- ✓ all'art. 25 c. 1 viene inserito quale nuovo reato presupposto anche l'art. 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite) mantenendo la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- ✓ all'art. 25 co. 3 viene stabilito che alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 319 c.p. - aggravata ai sensi dell'articolo 319 bis c.p. quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, 319ter c. 2, 319quater e 321 c.p. la sanzione pecuniaria sia compresa tra 300 e 800 quote;

- ✓ all'art. 25 c. 5 si prevede che la condanna per taluno dei reati presupposto del medesimo art. 25 (reati contro la p.a.), comporti l'applicazione di sanzioni interdittive da 4 a 7 anni se il reato è commesso da soggetto apicale e da 2 a 4 anni se commesso da sottoposto;
- ✓ il nuovo art. 25 c. 5 bis si inserisce nella logica di favorire l'emersione del fenomeno corruttivo e il ravvedimento dell'ente: se prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro di quanto trasferito e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive avranno durata compresa tra 2 mesi e 2 anni (secondo la previsione generale dell'art. 13);
- ✓ con la riforma dell'art. 51 è stata semplificata la determinazione della durata delle misure cautelari a carico dell'ente: la durata verrà stabilita dal giudice in misura non superiore ad 1 anno fino alla pronuncia della sentenza di primo grado o, dopo la sentenza di condanna di primo grado, in misura uguale a quella della pena principale ma comunque non superiore a 1 anno e 4 mesi.

La **legge n. 157/2019** di conversione del D.L. n. 124/2019 ha apportato modifiche al D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati fiscali; in particolare sono stati introdotti i seguenti reati:

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies, c. 1, lett. a e lett. b);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 25 quinquiesdecies, c. 1, lett. c);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies, c. 1, lett. d e lett. e);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 25 quinquiesdecies, c. 1, lett. f);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25 quinquiesdecies, c. 1, lett. g)

Se a seguito della commissione di questi reati l'ente ha conseguito profitti di entità rilevante, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo ed è, inoltre, prevista la possibilità di applicare sanzioni interdittive.

Il **D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75**, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. direttiva PIF) ha determinato un'ulteriore estensione del perimetro di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Mediante tale provvedimento vengono infatti inseriti nel catalogo dei reati 231:

- ✓ la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ la frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898/1986);
- ✓ il peculato (art. 314 co. 1 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- ✓ il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;

- ✓ l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- ✓ la dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) se a carattere transnazionale e se l'evasione IVA non è inferiore ai 10 milioni di euro;
- ✓ l'omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) se a carattere transnazionale e se l'evasione IVA non è inferiore ai 10 milioni di euro;
- ✓ la compensazione indebita (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000) se a carattere transnazionale e se l'evasione IVA non è inferiore ai 10 milioni di euro;
- ✓ il contrabbando (DRP 43/1973).

In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 184/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"**.

Tale novella normativa all'art. 3 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-*ter* c.p.),
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-*quater* c.p.),
- frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640-*ter* c.p.)
- ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il provvedimento è entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

In data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"** che ha apportato delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per quanto riguarda il riciclaggio e l'autoriciclaggio, inoltre, vengono introdotti tra i reati presupposto, anche i delitti colposi.

Il provvedimento è entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

Il 1 febbraio 2022 è entrata in vigore la **Legge 23 dicembre 2021, n. 238**, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” che, fra i vari interventi, introduce modifiche ad alcuni reati inseriti nel catalogo 231.

In particolare, è stato modificato il testo dei reati previsti dagli artt. 615 *quater*, 615 *quinquies*, 617 *quater* e 617 *quinquies* c.p., con specifico riferimento agli attacchi contro i sistemi di informazione previsti all’art. 24 bis D.Lgs. 231/2001.

Sono stati inoltre modificati gli artt. 600 *quater* e 609 *undecies* c.p., previsti come reati presupposto all’art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001 in relazione alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Infine, sono stati modificati gli artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/1998, previsti quali reati presupposto all’art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001, in riferimento agli abusi di mercato

La **L. 28 marzo 2022, n. 25**, in vigore a decorrere dal 29 marzo 2022, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.”, ha ampliato l’operatività dei reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con specifico riferimento alle sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica.

La norma ha modificato il testo dei reati previsti dal Codice penale agli artt. 316 *bis*, 316 *ter*, 640 *bis* (fattispecie rientranti fra i reati presupposto 231) ricomprendendo fra le erogazioni pubbliche anche mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

La **Legge 9 marzo 2022, n. 22**, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2022.

Tale norma, in estrema sintesi, ha operato una riorganizzazione sistematica, nonché un’integrazione all’interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l’inserimento del titolo VIII-*bis*, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, e composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undecies*).

Quanto alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 3 della Legge ha introdotto all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25 *septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-*bis* del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, è stato così introdotto il nuovo art. 25 *duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Il **D. Lgs. n. 156/2022**, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. **Direttiva PIF**), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2022 ed in vigore dal 6 novembre 2022 è intervenuto su alcuni dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e modifica l'art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. 156/2022 modifica l'art. 322-bis c.p. inserendo tra le fattispecie richiamate anche il reato di abuso d'ufficio e interviene sugli artt. 301 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico in materia doganale) e 2 della L. n. 898/1986, prevedendo lo strumento della confisca per equivalente per i reati di contrabbando e di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il provvedimento, inoltre, interviene sull'art. 6 del D.lgs. 74/2000 che concerne il tentativo nell'ambito dei reati tributari.

Quanto poi alle modifiche apportate direttamente al D.lgs. 231/2001, il D.lgs. 156/2022 interviene sull'art. 25-*quinqüesdecies*, al fine di meglio circoscrivere – conformemente alle previsioni della

Direttiva PIF – le condotte rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater D.lgs. 74/2000 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo la nuova formulazione del comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies, si configura l'illecito amministrativo quando i predetti reati *“sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10.000.000”*.

Il **D. L. n. 2 del 5 gennaio 2023**, recante **“misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”** ha apportato modifiche al D. Lgs. 231/2001.

Detto decreto contiene disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare l'interesse all'approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale.

L'art. 5 del Decreto-legge apporta modifiche al D. Lgs. 231/2001.

È previsto che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che possa determinare l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività tramite un commissario; inoltre, non possono essere applicate sanzioni interdittive quando l'ente abbia adottato modelli organizzativi coerenti con quelli adottati nei provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale.

Il **D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19**, pubblicato in gazzetta ufficiale il 7 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda la **trasformazione, le fusioni e le scissioni transfrontaliere**.

La norma mira a facilitare le imprese operanti nello spazio economico europeo prevedendo il rilascio di un certificato preliminare in esito alla regolare presentazione dei progetti relativi ad operazioni transfrontaliere.

Viene inserito, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, alla lettera *s-ter* dell'art. 25 *ter* (reati societari), il reato di false o omesse dichiarazioni in relazione alla sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del predetto certificato.

È prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

Il **D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, “Decreto whistleblowing”**, ha recepito in via definitiva la direttiva (UE) 2019/2937 “Direttiva WB”. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023 ed è in vigore dal 30 marzo 2023.

La relativa disciplina è dettagliatamente descritta nello specifico capitolo.

Il **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici**, in vigore dal 1° aprile 2023, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, prevede all'art. 98 comma 3 lettera h) numero 5, che l'operatore economico nei cui confronti sia contestata una violazione del D. Lgs. 231/2001 possa essere escluso dalla partecipazione ad una gara d'appalto.

la **Legge 9 ottobre 2023, n. 137** che converte, con modifiche, il D.L. n. 105 del 10 agosto 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236.

La norma estende il catalogo dei reati presupposto, apportando modificazioni al D. lgs. 231/2001 e per l'effetto introducendo nel catalogo 231 i seguenti delitti:

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La Legge 14 luglio 2023 n. 93, pubblicata in GU n. 171 del 24 luglio 2023, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della **diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore** mediante le reti di comunicazione elettronica”, ha ampliato la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di violazione dei diritti d’autore di cui all’art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001.

L’art. 3 della Legge 93/2023 modifica il co.1 dell’art. 171-ter della Legge 633/1941 (richiamato dall’art. 25-novies del d.lgs. 231/01) introducendo la lettera h-bis), che punisce chiunque abusivamente “esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

1.6. REATI

Le fattispecie di reato contemplate dal d.lgs. 231/01, che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, attualmente sono:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- ✓ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- ✓ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- ✓ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- ✓ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- ✓ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023]

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- ✓ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- ✓ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- ✓ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- ✓ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- ✓ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- ✓ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- ✓ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- ✓ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

- ✓ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- ✓ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- ✓ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- ✓ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- ✓ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- ✓ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- ✓ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- ✓ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- ✓ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- ✓ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ✓ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- ✓ Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023]

- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali,

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ✓ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- ✓ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- ✓ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- ✓ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ✓ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- ✓ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- ✓ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- ✓ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- ✓ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- ✓ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- ✓ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.),

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- ✓ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- ✓ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- ✓ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Le sanzioni previste a carico degli enti, a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, possono essere:

- ✓ di natura pecuniaria applicata per quote (il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549) e la sanzione applicabile va da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000 (ossia da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote);
- ✓ di natura interdittiva (applicabili anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni). Si tratta di sanzioni quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ovvero la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ovvero il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; ovvero il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A tali sanzioni si aggiungono anche:

- ✓ la confisca del profitto o del prezzo del reato;
- ✓ la pubblicazione della sentenza di condanna.

Nell'ambito dell'analisi ci si è concentrati su alcuni reati-presupposto, mentre altri - tenuto conto sia dell'attività svolta dall'azienda, e quindi della non pertinenza dei reati con essa, sia dell'assoluta carenza di interesse o vantaggio dalla commissione dei suddetti illeciti - non sono stati presi in considerazione.

1.7. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle linee guida elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia, nonché in linea con le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.

1.8. OBBLIGATORIETÀ

È fatto obbligo agli Amministratori, ai Dirigenti e a tutto il personale di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente modello organizzativo e gestionale.

1.9. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è strutturato attraverso un sistema documentale composto da differenti tipologie di documenti: in particolare è costituito da una "Parte Generale", da singole "Parti Speciali" e dagli Allegati di seguito citati.

La parte generale è costituita dal presente documento e riporta: gli aspetti generali del modello, la composizione ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del modello, il sistema disciplinare per le violazioni del modello, la diffusione ed aggiornamento del modello.

Le Parti Speciali sono state predisposte per alcune categorie di reato previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali applicabili a Millerivoli, a seguito dell'identificazione dei processi societari "sensibili".

Attualmente le Parti Speciali sono:

- ✓ Parte Speciale n. 1: "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
- ✓ Parte Speciale n. 2: "Reati Societari e fiscali";
- ✓ Parte Speciale n. 3: "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
- ✓ Parte Speciale n. 4: "Autoriciclaggio riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite";
- ✓ Parte Speciale n. 5: "Reati ambientali".

Costituiscono parte integrante del Modello adottato da Millerivoli i seguenti documenti riportati in allegato:

- ✓ Il Codice Etico, redatto allo scopo di assicurare che i valori etici fondamentali siano chiaramente definiti, nonché per individuare lo standard di comportamento di Amministratori, Dipendenti e di coloro i quali (di seguito i "Collaboratori"), in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano l'Azienda verso i terzi nella conduzione degli affari e delle loro attività (cfr. Paragrafo specifico – Allegato 1);
- ✓ La clausola contrattuale – Allegato 2;
- ✓ La "Mappatura delle aree a rischio", documento contenente principalmente la struttura organizzativa ed il sistema di deleghe adottato, i risultati della valutazione del rischio relativa alla commissione dei reati presupposto considerati dalla normativa di riferimento ai fini 231 e la descrizione della metodologia di valutazione del rischio utilizzata – Allegato 3.
- ✓ I documenti denominati "Procedure" o "Istruzioni", redatti allo scopo di definire nel dettaglio i processi realizzativi interni e/o le attività di controllo necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto – Allegato 4.

2. CODICE ETICO

Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati.

Il Codice etico è un documento ufficiale, approvato dal Consiglio di Amministrazione e inserito tra i documenti facenti parte del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01.

Tale documento contiene l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali nonché le responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Il Codice etico costituisce parte integrante del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo applicato da Millerivoli.

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice etico.

3. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO – PROCESSI SENSIBILI DI MILLERIVOLI

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, sono stati considerati due aspetti: in primo luogo l'attinenza dell'ipotetico reato con l'attività d'impresa (pertinenza) e i relativi interessi o vantaggi che l'azienda può trarre dall'illecito, in secondo luogo il grado di impatto sull'azienda in termini di sanzioni.

Nella figura 1 si riportano in forma matriciale tali due aspetti considerati; i quadranti che derivano mettono in evidenza in basso a sinistra i rischi aziendali che, pur presenti, sono di livello basso, mentre in alto a destra sono riportati i maggiori rischi aziendali su cui occorre prestare particolare attenzione.

Tale valutazione ha natura meramente indicativa, poiché le variabili sono molteplici e non tutte pronosticabili con sufficiente certezza, posto che molte dipendono dalla valutazione soggettiva altrui.

Figura 1 - Mappa per il livello di rischio

		Impatto sull'azienda in termini di sanzioni		
		Basso	Medio	Alto
Attinenza dell'illecito con l'attività di impresa	Alta			
	Media			
	Bassa			

Sulla definizione del grado di rischio contribuisce anche il livello di formalizzazione delle procedure aziendali, infatti un elevato livello di formalizzazione delle stesse generalmente assicura una minore probabilità di verificarsi del rischio,

Di seguito si riporta la sintesi della mappatura dei rischi effettuata

Al riguardo va premesso, come considerazione di ordine generale e, quindi comune a tutti i processi, che sotto l'aspetto delle responsabilità di processo emerge che gli aspetti operativi vengono sempre curati da soggetti differenti rispetto a chi è deputato ai controlli ed alla supervisione.

Il reato di **malversazione ai danni dello stato** si concretizza nel caso in cui l'azienda ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati.

In Millerivoli si può presentare tale problematica relativamente a contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione per investimenti e contributi relativamente a corsi di formazione.

I contributi in conto capitale per investimenti possono essere riferiti potenzialmente a quote messe a disposizione dalla pubblica amministrazione (Regione Piemonte, Comune di Rivoli) tipicamente per l'acquisto di attrezzature e/o per la realizzazione di infrastrutture.

Non esiste attualmente in azienda una specifica procedura formalizzata per la gestione del processo di acquisizione di tali contributi. Sono in corso di realizzazione e aggiornamento specifici mansionari aziendali per la gestione dei flussi passivi.

I finanziamenti per la formazione potrebbero essere di importo complessivo non importante. Anche in questo caso non c'è una specifica procedura formalizzata.

Pertanto si presenta un rischio *ex D. Lgs. 231/01* basso per i contributi in conto investimenti e per la formazione finanziata.

Per quel che concerne l'**indebita percezione di erogazioni a danni dello stato**, che si concretizza con l'ottenimento di contributi o finanziamenti in modo fraudolento, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Il reato di **truffa ai danni dello Stato** o di altro ente Pubblico si realizza mediante qualsiasi condotta che, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, procura per sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'ambito applicativo della fattispecie riguarda la gestione ed il monitoraggio delle soste a pagamento e dei parcheggi ed in occasione di richieste alla PA.

Quanto alla gestione e monitoraggio della sosta a pagamento e dei parcheggi, si tratta di attività svolte in esecuzione del contratto di servizio stipulato con il Comune di Rivoli che prevede il riconoscimento di una quota a beneficio del Comune a fronte delle attività svolte da Millerivoli.

Il reato di truffa si potrebbe astrattamente configurare nel caso in cui l'Azienda richiedesse ai Comuni un corrispettivo non correlato (superiore) alle prestazioni effettivamente eseguite o rendicontasse minori introiti per soste rispetto all'effettivo ricavo, sebbene l'accordo attualmente in essere non preveda tale tipo di corrispettivi o rendicontazioni.

In base al questionario sui flussi finanziari, somministrato durante la fase di analisi e mappatura delle aree a rischio, risulta che l'Azienda possiede e stia provvedendo all'aggiornamento di specifici mansionari per la gestione ed il monitoraggio delle attività svolte da rendicontare e per la conseguente fatturazione.

Per quanto riguarda le richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione si fa riferimento ad istanze di vario genere relative a: autorizzazioni, concessioni, certificati, permessi, valutazioni di impatto ambientale, ecc.

A livello teorico potrebbero configurarsi illeciti di truffa nel comunicare informazioni false o alterate al fine di facilitare e/o accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni richieste da parte dell'azienda.

Il rischio di commissione di reato vede coinvolte più funzioni aziendali (dirigente, uffici amministrativi) che gestiscono i processi in questione, le relative banche dati ed i flussi informativi, anche in assenza di procedure formalizzate.

Considerati questi aspetti e la rilevanza economica delle operazioni, il rischio *ex D. Lgs. 231/01* è stato valutato di medio livello per la gestione ed il monitoraggio soste a pagamento e parcheggi e per le richieste rivolte alla P.A.

Il reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** è una forma aggravata di truffa, caratterizzata per il fatto che la condotta è finalizzata al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (codice penale articolo 640 bis).

I rischi connessi a tutte le fattispecie di truffa ai danni degli enti pubblici sono direttamente correlati allo stretto rapporto esistente tra la società ed il Comune di Rivoli.

I processi sensibili di Millerivoli inerenti il reato in oggetto sono i medesimi previsti nel caso del reato di malversazione, di truffa e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Il livello di rischio è quindi stato ritenuto basso per l'acquisizione di contributi in conto capitale per investimenti, per l'acquisizione contributi per attività formative svolte anche con società private, per la gestione ed il monitoraggio della sosta a pagamento e parcheggi; di livello medio, per la Programmazione Investimenti

In relazione alla **turbata libertà degli incanti**, la fattispecie sanziona la condotta di chi impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La fattispecie di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** sanziona chi turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di un altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

La condotta può essere realizzata mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

I rischi connessi a tutte le fattispecie di truffa ai danni degli enti pubblici sono direttamente correlati allo stretto rapporto esistente tra la società ed il Comune di Rivoli.

I processi sensibili di Millerivoli inerenti il reato in oggetto sono i medesimi previsti nel caso del reato di malversazione, di truffa e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Il livello di rischio è quindi stato ritenuto medio per la gestione ed il monitoraggio della sosta a pagamento e parcheggi e per la Programmazione Investimenti.

Il reato di **frode informatica a danno dello Stato** si configura allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (codice penale, articolo 640 ter).

In tal caso la problematica si presenta in termini insignificanti in quanto gli addetti deputati alla gestione dell'utenza non hanno accesso informatico agli archivi anagrafici comunali, né in modalità lettura né con possibilità di scrittura; gli addetti alla sosta in caso di rilevazione di infrazioni agiscono mediante un *software* che invia i dati della targa dell'auto al Comando della Polizia Municipale di Rivoli, che provvede autonomamente alle relative sanzioni, che peraltro vengono incassate dal direttamente dal Comune di Rivoli.

In caso di necessità di accedere ai dati anagrafici o di effettuare delle verifiche, Millerivoli rivolge una comune richiesta agli uffici comunali, senza avere accesso alcuno alle banche dati pubbliche.

Alla luce di quanto sopra appare estremamente improbabile che si possa configurare il reato di frode informatica a danno di amministrazioni pubbliche.

Venendo ora ai reati in materia di concussione e corruzione, sia di matrice pubblica che privata, è bene precisare che l'ampliamento del loro ambito applicativo costantemente operato dal legislatore espone Millerivoli ad un apprezzabile rischio di commissione di tale tipologia di reati.

Tale rischio è, in parte, congenito alla natura pubblica dell'azienda e, dall'altro, dal tipo di servizi erogati.

L'interfacciarsi con le Amministrazioni, ed in particolar modo con il Comune di Rivoli, competente nelle materie in cui Millerivoli opera (gestione sosta e parcheggi) implica una possibilità astratta di mercimonio di funzioni pubbliche e potenziali pratiche scorrette di matrice corruttiva o concussiva che Millerivoli si impegna a scongiurare attraverso apposite procedure e linee di comportamento previste dalla parte speciale del presente modello.

Il delitto di **concussione** è integrato con il costringimento della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio in cambio dello svolgimento della sua funzione. Ai fini della configurabilità del reato, occorre: l'abuso di qualità o poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; costringimento (inteso come forzatura fisica o psicologica) della vittima a dare o promettere denaro o altro vantaggio all'agente o a terzi, per cui il destinatario non ha modo di agire altrimenti; dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuta all'agente.

La **corruzione** per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.) rappresenta la classica fattispecie corruttiva. Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale ottenga un compenso in denaro o sotto forma di altro vantaggio per esercitare la funzione pubblica che ricopre.

La legge, in altri termini, punisce il mercimonio della funzione pubblica.

La condotta punita non richiede necessariamente l'individuazione di uno specifico atto ma è sufficiente che il pubblico ufficiale venga remunerato indebitamente per lo svolgimento delle sue pubbliche funzioni.

Il legislatore ha equiparato per gravità l'effettiva percezione del denaro o di altra utilità e la semplice accettazione della promessa da parte del privato: entrambe le condotte sono punite con la medesima pena.

Il reato di corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Quanto alla **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), la fattispecie si differenzia da quella dell'art. 318 c.p. poiché incrimina un comportamento del pubblico ufficiale maggiormente lesivo.

In questo caso, la legge punisce il pubblico ufficiale che non si limiti a fare generico mercimonio della funzione (come per l'art. 318 c.p.) ma che, dietro compenso o promessa di compenso, agisca contrariamente ai propri doveri e in spregio alla legge che egli è tenuto ad applicare nell'emanazione dell'atto, attraverso la mancata emanazione di un atto anche legittimo, l'emanazione tardiva di un atto anche legittimo, l'emanazione di un atto illegittimo.

A norma dell'art. 319bis c.p., la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Simile alla fattispecie di concussione, dal 2012, il legislatore ha introdotto anche **l'induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.). Il reato, risultante a seguito del cosiddetto spacchettamento dell'art. 317 c.p. operato dalla riforma del 2012, rappresenta una forma particolare di concussione, quella che allora era chiamata "concussione per induzione".

Mentre la vigente concussione prevista dall'art. 317 c.p. punisce il costringimento della vittima da parte dell'agente, l'induzione indebita punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induca la vittima a dare o promettere a lui o ad altri denaro o altro vantaggio.

La condotta si caratterizza per un disvalore in parte minore poiché, in questo caso, la vittima ha la possibilità residua di scegliere di non ricompensare il pubblico ufficiale, ma è indotta a remunerarlo in quanto sottoposta a pressioni da parte dello stesso pubblico ufficiale che, facendo lustro della propria funzione, spinge la vittima a ricompensarlo.

La legge 3/2019 ha modificato il delitto di **traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.) che ha accorpato l'abrogato millantato credito (art. 346 c.p.).

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex artt. 318 o 319 c.p., rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

In merito alla **corruzione tra privati**, (artt. 2635 c.c., 2635-bis e 2635-ter c.c.), la legge punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, o altri dirigenti di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Trova, dunque, autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della Società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti, anche in riferimento a soggetti che non siano lavoratori subordinati, ma chiunque svolga, per conto della società, un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

Si ritiene, pertanto, il livello di rischio equiparato a quanto già previsto per il reato di corruzione propria, estendendo le procedure in essere per prevenire eventuali reati contro la PA ai rapporti tra privati.

La fattispecie del reato di **peculato** si concretizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

I rischi connessi a tali reati troveranno specifica trattazione nella parte speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per quel che concerne i **reati societari**, ed in particolare le false comunicazioni sociali (falso in bilancio), potenzialmente si presentano rischi ex 231/01, sebbene l'azienda predisponga annualmente il bilancio

attraverso il coinvolgimento di diversi organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, collegio sindacale).

Pertanto il rischio non può essere trascurato, ma risulta comunque di livello medio, tenuto altresì conto del fatto che le uniche sanzioni previste a carico dell'ente hanno natura pecuniaria. All'interno dei reati societari possono essere ricompresi i **reati fiscali** di recente introduzione, per i quali il rischio è stato valutato medio per il rispetto degli adempimenti fiscali e basso per le fatturazioni attive.

I **reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche**, inseriti nell'ambito 231 con la L. 123/2007 e successivamente meglio precisate dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/08, costituiscono una delle principali aree di rischio per Millerivoli, sia sotto l'aspetto della probabilità di verificarsi del reato, sia sotto il profilo dell'impatto economico.

I soggetti direttamente coinvolti dalla problematica sono il datore di lavoro e l'RSPP.

I reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** costituiscono in teoria un'area di medio rischio complessivo da monitorare attraverso specifici controlli sui flussi finanziari e sui rapporti con i fornitori. I reati consistono nel sostituire o trasferire denaro o altra utilità di natura illecita ovvero nell'utilizzare in attività imprenditoriali detti beni.

Il d.lgs. 90/2017 mira a rafforzare la prevenzione dell'uso di sistemi finanziari a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, imponendo una più approfondita verifica della clientela, determinando specifici adempimenti tesi ad escludere la provenienza illecita di fondi e risorse del cliente.

Millerivoli intrattiene rapporti con fornitori (acquisti beni, servizi, ecc.) e clienti (vendita beni e alienazione cespiti), che, se inaffidabili, potrebbero originare problematiche di riciclaggio e riutilizzo.

Nella valutazione di rischio medio complessivo è stato comunque considerato che la normativa riconosce molta importanza alla gestione ed al monitoraggio dei flussi finanziari e prevede sanzioni significative.

I **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** sono i reati di indebito utilizzo, non essendone titolare, di carte di credito o di debito ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o, comunque, ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante nonché di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Commette i suddetti reati chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, falsifica o altera detti strumenti di pagamento, ovvero possiede, cede o acquisisce detti strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso a proprio vantaggio e chi produce o diffonde apparecchiature, strumenti o programmi informatici che abbiano la caratteristica di essere funzionali alla commissione dei detti reati.

Millerivoli srl non dispone di carte di credito e si è dotata di apposite procedure per la gestione delle operatività bancarie.

Reati informatici. Con il termine di reati informatici si comprendono una serie di illeciti previsti da varie norme del codice penale e modificate dalla legge 48 del 2008 che ha recepito una direttiva sopranazionale (c.d. Convenzione di Budapest). Tra essi si annoverano i reati di: accesso abusivo ad un sistema informatico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di dati o sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente di pubblica utilità; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Relativamente ai reati informatici se ne ravvisa un rischio potenziale solo in via teorica, come evidenziato in precedenza per il reato di frode informatica nei confronti dello Stato; quindi, sotto l'aspetto sostanziale non sono emersi aspetti meritevoli di attenzione che possano far pensare ad un interesse da parte dell'azienda nella commissione di tale reato.

I Delitti contro l'industria ed il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore individuano reati commessi da chi:

- ✓ opera contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- ✓ introduce nello Stato e fa commercio di prodotti industriali con segni falsi
- ✓ turba la libertà dell'industria e del commercio
- ✓ froda nell'esercizio del commercio
- ✓ vende sostanze alimentari non genuine come genuine
- ✓ vende prodotti industriali con segni mendaci
- ✓ fabbrica e fa commercio di beni realizzati usurpando il titoli di proprietà industriale
- ✓ effettua la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari
- ✓ esercita illecita concorrenza con minaccia o violenza
- ✓ commette frode contro le industrie nazionali
- ✓ mette a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta
- ✓ duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, detiene, distribuisce, vende a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 bis della L. 633/1941
- ✓ duplica, riproduce, ritrasmette, diffonde, in pubblico, con qualsiasi procedimento opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita di dischi, opere letterarie, oppure viola le altre disposizioni previste dall'art. 171 ter della L. 633/1941
- ✓ viola le disposizioni contenute negli artt. 171 septies, 171 octies della L. 633/1941

Le attività aziendali non prevedono l'uso o l'acquisto all'estero di prodotti contrassegnati da marchi o segni distintivi di particolare valore. Pertanto, l'unica fattispecie di reato d'interesse è l'uso di programmi tutelati dal diritto d'autore.

Considerando che Millerivoli non può trarre grande vantaggio economico dalla commissione del reato, il rischio è considerato basso.

Riguardo ai **reati induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, per la potenziale rilevanza dei contenziosi si potrebbe configurare l'interesse od il vantaggio di Millerivoli per la commissione del reato, ma vanno considerate la bassissima frequenza delle testimonianze, la limitazione della rilevanza alle sole dichiarazioni utilizzabili nel processo penale e gli indirizzi espressi dal Codice Etico adottato dall'azienda e la forte immedesimazione di tutto il personale nei principi e nei valori espressi dallo stesso. Di conseguenza, il rischio complessivo attribuito a questa attività risulta di livello basso.

I **reati ambientali**, inseriti nell'ambito della disciplina del d.lgs. 231/01 ad opera del d.lgs. 07 luglio 2011, n. 121 e, successivamente, completati con la Legge 68 del 2015, costituiscono una area di rischio minore per quanto riguarda le attività di Millerivoli, sia sotto l'aspetto della probabilità di verificarsi del reato, sia sotto il profilo sanzionatorio.

Il **reato di impiego di lavoratori irregolari**, previsto dal Decreto Legislativo 9 agosto 2012 n. 109, che inserisce l'art. 25 duodecies, non costituisce un'area di rischio per Millerivoli, alla luce delle procedure adottate nell'ambito del Modello Organizzativo che si riferiscono all'assunzione di personale dipendente ed al monitoraggio della regolarità del personale fornito dagli appaltatori.

Il reato di **razzismo e xenofobia**, introdotto dalla Legge 167/2017, ha un valore di rischio medio in considerazione delle pesanti sanzioni previste sebbene la probabilità di commissione del reato sia bassa per i valori stabiliti dal Codice Etico, le regole fissate dalle procedure aziendali e le periodiche attività di formazione e sensibilizzazione del personale.

Altri reati. Per numerosi altri reati, vista l'attività aziendale e la conseguente scarsa (spesso nulla) attinenza dell'illecito con l'attività d'impresa, non emergono possibili o potenziali responsabilità in capo all'azienda.

I reati che non evidenziano rischi ex D. Lgs. 231/01 sono costituiti da: frode in pubbliche forniture e frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale; delitti di criminalità organizzata; falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, delitti di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato, frode in competizioni sportive, contrabbando, reati contro il patrimonio culturale, reati transnazionali diversi dal riciclaggio e riutilizzo.

Sinteticamente si può riassumere nella figura 2 un indice di "significatività" dell'impatto sull'azienda di eventuali illeciti commessi da soggetti apicali o dipendenti.

I reati legati ai rapporti con la Pubblica amministrazione (corruzione e concussione) costituiscono l'ambito di maggior rischio per l'Azienda. Si ritiene che, comunque, occorra prestare attenzione anche ai reati relativi a ricettazione e riciclaggio, reati societari, nonché a malversazioni, indebite percezioni di contributi e agevolazioni, truffe e ai reati connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.

Figura 2 - Matrice di significatività

		Impatto sull'azienda in termini di sanzioni		
		Basso	Medio	Alto
Attinenza dell'illecito con l'attività di impresa	Alta			Corruzione Corruzione tra privati Ricettazione e riciclaggio
	Media	Reati societari - Truffe - Malversazioni Indebite percezioni di contributi/agevolazioni		
	Bassa	Frode informatica - reati informatici Impiego lavoratori irregolari	Reati Ambientali	Infortunistica Concussione Induzione - Dichiaraz, all'autorità giudiz. Razzismo e xenofobia

In conclusione, il principale rischio ex 231/01 è attribuibile al reato di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).

Il rischio assume rilevanza sia sotto il profilo delle sanzioni pecuniarie, per un massimo di 800 quote cui corrisponde una sanzione (minima) di € 206.400,00, sia sotto il profilo delle seguenti sanzioni interdittive applicabili per un minimo di quattro anni ed un massimo di sette anni:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D. Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, composto da uno o più membri interni o esterni alla Società, che sia caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

La caratteristica dell'**autonomia** dei poteri di iniziativa e controllo in capo all'OdV è rispettata se:

- ✓ è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli Organi sociali sui quali è chiamato a vigilare;
- ✓ i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- ✓ sia dotato di autonomia finanziaria.

L'Organismo di Vigilanza deve quindi restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al CdA, e con questo deve poter dialogare "alla pari".

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, Millerivoli ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida di Confindustria, nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'Organismo di Vigilanza sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantirne la dinamicità, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, Millerivoli ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e rappresentare un referente costante per i suoi Destinatari. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno quadrimestrale.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza ed al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione ed ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

Millerivoli mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività. Eventuali dinieghi del Consiglio di Amministrazione e nel mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tali risorse dovranno essere adeguatamente motivate in forma scritta.

4.1. COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della sua struttura e delle attività che vengono svolte, ha deciso di dotarsi di un Organismo di Vigilanza monocratico.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione con mandato triennale, indipendentemente dalla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione medesimo.

L'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e la permanenza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

In relazione al requisito di indipendenza, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- a) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con: componenti del Consiglio di Amministrazione; persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società; sindaci della Società;
- b) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- c) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- d) funzioni di amministratore ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- e) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- f) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs n. 231 del 2001;
- g) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico dell'Organismo di Vigilanza, questi dovrà darne notizia immediata al Presidente, alla Direzione Generale ed al CdA e decadrà automaticamente dalla carica.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la sostituzione o la revoca dei poteri.

Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- ✓ omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs.n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- ✓ grave inadempimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina di Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione diviene efficace solo in seguito al rilascio di una formale accettazione per iscritto dell'incarico che contenga, altresì, una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti prescritti dal Modello, ed in particolare quelli di eleggibilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, previa comunicazione da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

4.2. FUNZIONI E POTERI

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello 231, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei destinatari;
- b) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231;
- c) verifica dell'adeguatezza del Modello 231, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- d) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231 e promozione del necessario aggiornamento;
- e) approvazione ed attuazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito "Programma di Vigilanza");
- f) cura dei flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione e con le funzioni aziendali.

Relativamente alle tematiche di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo può avvalersi anche delle funzioni a cui è affidata la responsabilità in materia e di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore e, in particolare, dal D. Lgs. 81/2008.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che ritenesse opportune.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, **all'Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuo adeguato**, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentirgli di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. L'Organismo di Vigilanza potrà ricorrere, in casi

di motivata necessità ed urgenza, a somme extra budget, fatto salvo l'obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Per tutti gli altri aspetti, l'Organismo di Vigilanza, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvederà ad autoregolamentarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un **regolamento** (si veda successivo punto 4.5), di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento (relative, a titolo esemplificativo, alla calendarizzazione delle attività ed alla definizione del piano dei controlli).

L'Organismo di Vigilanza trasmetterà, per informazione, copia del regolamento adottato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale dell'Ente.

Sotto l'aspetto più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza gli incarichi di:

- ✓ attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- ✓ condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- ✓ promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e verificare la presenza della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del modello stesso;
- ✓ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso Organismo di Vigilanza;
- ✓ coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- ✓ controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- ✓ condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- ✓ verificare che gli elementi del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità.

L'azienda fornisce a proprio carico assistenza legale al membro dell'OdV per necessità legate all'incarico, per tutta la durata della nomina e anche dopo la cessazione, fino a prescrizione del reato contestato.

L'Organismo di Vigilanza non ha l'autorità o la responsabilità di cambiare politiche e procedure aziendali, ma di valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel D. Lgs 231/2001.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre gli aggiornamenti al modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al *management* raccomandazioni e suggerimenti per rafforzarlo laddove questo risulti essere inadeguato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al *management* gli aggiornamenti del modello e di essere informato prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

4.3. POTERI DI ACCESSO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

- a) documentazione societaria;
- b) documentazione relativa a contratti attivi e passivi;
- c) informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- d) dati e transazioni in bilancio;
- e) procedure aziendali;
- f) piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico- finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal collegio sindacale ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

4.4. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti previsti nel Modello 231 sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

4.5. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

Il regolamento include:

- ✓ convocazione delle sedute;
- ✓ frequenza delle sedute;
- ✓ decisioni;
- ✓ segreteria e verbali;
- ✓ audizioni e comitati tecnici;
- ✓ contenuto dei rapporti al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ contenuto degli altri rapporti da/verso l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ risorse finanziarie;
- ✓ modalità organizzative di gestione dei supporti documentali;
- ✓ modalità di contatto con l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ modalità di scambio delle informazioni tra OdV e RPC/RT.

5. FLUSSI INFORMATIVI

5.1. FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO I VERTICI SOCIETARI

L'Organismo di vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel suo regolamento di funzionamento.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- a) continuativa, nei confronti dell'Amministratore delegato che informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- b) almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; a tale proposito viene predisposto uno specifico rapporto relativo all'attività svolta, con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- c) immediata, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività.

In particolare l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le seguenti informazioni:

- ✓ Rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;
- ✓ Necessità di modifiche al modello che si rendono necessarie per cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi.

5.2. FLUSSI INFORMATIVI DALLE AREE AZIENDALI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, punto d) del Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite informative da parte dei Destinatari, in merito a fatti aziendali straordinari o comunque rilevanti rispetto ai processi sensibili, ovvero situazioni che potrebbero far insorgere una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Del pari, all' Organismo di Vigilanza deve essere trasmesso ogni documento da cui si evincano tali circostanze.

Al riguardo, in materia di **informazioni**:

- ✓ ciascun Dirigente e figura apicale aziendale comunica all'Organismo di Vigilanza una informativa almeno semestrale sullo stato di attuazione del Modello 231 nelle attività e strutture della Funzione e con la segnalazione delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo con riferimento alle problematiche inerenti il D. Lgs. 231/2001 (es. gare o

altre trattative con la P.A. di importo elevato)

- ✓ almeno una volta l'anno la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza il verbale del soggetto deputato al controllo contabile (ex art. 2409-bis/ter c.c.) in cui è stato effettuato il controllo sulla procedura di gestione dei flussi finanziari
- ✓ ciascun Dirigente e figura apicale aziendale segnala tempestivamente all'Organismo di Vigilanza cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al modello di organizzazione, gestione e controllo
- ✓ ciascun Dirigente e figura apicale aziendale predispone report periodici almeno semestrali relativi alle attività di controllo poste in essere nell'ambito della funzione per il monitoraggio della gestione ("controllo in linea")
- ✓ ciascun responsabile o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni occasionali").

Millerivoli supporta e incoraggia le **segnalazioni** da chiunque in buona fede abbia notizia certa o un ragionevole sospetto, fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, che sia avvenuta o che possa avvenire una violazione del Modello o del Codice Etico nonché dei regolamenti e delle procedure interne societarie.

Giova qui ribadire quali sono, ai sensi dell'art. 6 c.2-bis del D.Lgs. 231/01, i canali di comunicazione che Millerivoli mette a disposizione per inviare le segnalazioni:

- a) Mezzo posta ordinaria, in busta chiusa all'attenzione, riservata e personale, dell'Organismo di Vigilanza, presso la sede di Millerivoli;
- b) Mezzo email alla casella di posta elettronica "Odv" – (Email: odv@millerivoli.it).

Millerivoli richiede che le segnalazioni vengano fatte in forma nominativa, impegnandosi a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Millerivoli o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Eventuali segnalazioni ricevute in forma anonima non saranno prese in considerazione.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto le proprie decisioni in merito al trattamento delle segnalazioni e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

L'Organismo di Vigilanza agirà secondo i principi di confidenzialità, tempestività di investigazione e azione, imparzialità.

6. SEGNALAZIONI E TUTELA DEI WHISTLEBLOWER

6.1. RECEPIMENTO NORMATIVA A TUTELA DEI SEGNALATORI

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La norma risponde all'esigenza dell'UE di fissare uno standard europeo minimo di tutela per i cd. "whistleblowers", ossia azionisti, apicali, dipendenti, fornitori, consulenti, tirocinanti, lavoratori autonomi, etc. che segnalano violazioni del diritto dell'UE e nazionale che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

A fronte della direttiva del 2019, il nostro Paese ha vissuto un periodo di inattività sul tema del *Whistleblowing* tale da portare la Commissione Europea all'apertura della procedura di infrazione contro l'Italia.

Solo nel 2023 si è quindi attuata una disciplina organica del *Whistleblowing*, che finora era stata oggetto di alcuni interventi legislativi nazionali precedenti alla Direttiva Europea (la L. n. 179/2017 e la L. n. 190/2012).

Per quanto riguarda il settore privato la normativa sul *Whistleblowing* era rimasta inscindibilmente legata al sistema 231. Difatti, le uniche realtà finora sottoposte a obblighi relativi al sistema di segnalazione e di tutela dei *whistleblowers* erano gli Enti dotati di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Con la nuova normativa viene superato il binomio *Whistleblowing* e normativa 231, legando le esigenze di tutela del segnalante, alternativamente, all'avvenuta adozione di un MOG ovvero alla soglia dimensionale dell'impresa o al settore di operatività della stessa.

Infatti – oltre alle società con MOG, a prescindere dal numero di dipendenti – saranno altresì chiamate a implementare un sistema interno di tutela dei segnalanti tutte le Società che nell'ultimo anno hanno impiegato, in media, più di 50 lavoratori (con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato), nonché gli Enti che, indipendentemente dal numero di dipendenti, operano in peculiari campi (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

La norma apporta modifiche direttamente al D.Lgs. 231/2001, prevedendo (all'art. 23 – con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023) l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 e la sostituzione del comma 2 bis dell'art. 6 con un nuovo articolato che impone all'interno dei modelli "*i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare*".

Fra gli aspetti che si segnalano, infatti, emergono quelli riguardanti la tutela dell'identità del segnalante ed il divieto da parte del datore di lavoro di porre in essere condotte ritorsive nei confronti dello stesso. Grava sul datore di lavoro dimostrare che le misure adottate nei confronti dei dipendenti sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Il provvedimento, inoltre, interviene sull'art. 4 della legge 604/1966 e così viene prevista la nullità del licenziamento conseguente ad una segnalazione, ad una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuata in base alle norme sul *whistleblowing*.

La nuova disciplina estende le misure di protezione, oltre ai segnalanti, anche ai c.d. “facilitatori” (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi che hanno una relazione di parentela (entro il 4° grado) ovvero un rapporto corrente e abituale con il segnalante, nonché agli eventuali Enti di proprietà o per cui lavora il segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Il Decreto legislativo prevede, poi, diversi canali di segnalazione: è previsto l’obbligo, per le Società, di istituire un canale di segnalazione interno, con un richiamo espresso, seppur generico, all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Dal testo della norma si evince che il canale interno debba consentire non solo che la segnalazione venga formulata per iscritto, ma anche che la stessa venga formulata esclusivamente in forma orale (“le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale (...), art. 4, comma 3).

Inoltre, per gli Enti dotati di un proprio sito internet, si prevede che lo stesso debba avere una apposita sezione informativa sul *Whistleblowing*, che contenga “informazioni chiare” sui canali di segnalazione e sul loro funzionamento.

Il decreto istituisce poi un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all’ANAC, che potrà essere utilizzato nel caso in cui lo strumento di segnalazione interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa, ovvero nelle ipotesi di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o, ancora, nel caso in cui il segnalante abbia il timore di ritorsioni in caso di utilizzo del canale interno.

Da ultimo, il Decreto consente la “divulgazione pubblica”, intesa come il “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”, da attivare solo in caso di specifiche circostanze, e conseguentemente ampliando la tutela del *whistleblower* anche in tale circostanza.

La norma disciplina poi le modalità di gestione della segnalazione: il soggetto tenuto alla gestione (una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato oppure ad un soggetto esterno, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione), le modalità e ai termini per rispondere al segnalante.

Infatti, ricevuta la segnalazione, il gestore deve:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- dopo aver dato seguito alla segnalazione, deve fornire riscontro al segnalante entro 3 mesi.

Il Decreto disciplina, infine, le modalità di archiviazione della documentazione relativa alla segnalazione, che deve essere conservata per il tempo necessario al suo trattamento e, comunque, non oltre 5 anni.

Dal punto di vista sanzionatorio, il Decreto introduce sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da ANAC:

- da 10.000 a 50.000 euro, in caso di ritorsioni, ostacolo alla segnalazione e violazione dell’obbligo di riservatezza, nonché in caso di omessa predisposizione dei canali di segnalazione o di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso venga accertata la penale responsabilità del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia.

L'entrata in vigore della norma è fissata al 15 luglio 2023 e posticipata al 17 dicembre 2023 per gli Enti privati che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249.

In attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto lo schema di Linee guida come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023 che dovranno essere adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6.2. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MILLERIVOLI IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

In esecuzione delle nuove previsioni normative ed in conformità con lo schema di Linee Guida predisposto dall'ANAC, Millerivoli ha adottato un Regolamento Whistleblowing denominato "La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

L'azienda ora prevede un doppio canale di segnalazione interno gestito, come previsto per legge, dal RPCT ed attivabile per iscritto all'indirizzo whistleblowing@millerivoli.it ovvero tramite invio cartaceo mediante il servizio postale indirizzato a Millerivoli srl recante la dicitura "riservata personale" oppure in forma orale mediante incontro diretto da richiedersi all'indirizzo mail sopra indicato.

Tale indirizzo mail corrisponde ad un indirizzo di posta elettronica in uso esclusivo dell'RPCT.

La procedura prevede che sia notificata al segnalatore la presa in carico della segnalazione, mediante "avviso di ricevimento" rilasciato entro 7 giorni dalla ricezione e che sia fornito riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Gli strumenti utilizzati e il personale formato per la gestione delle segnalazioni garantiscono la protezione della riservatezza:

- dell'identità del Whistleblower,
- della persona segnalata,
- di qualsiasi altra persona comunque menzionata nella segnalazione,
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

La documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ogni segnalazione resa oralmente va trascritta con il consenso del Whistleblower, il quale deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività

ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata l'RPCT in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
2. a comunicare l'esito dell'accertamento al Datore di Lavoro dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
3. ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Millerivoli.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del Modello Organizzativo e del Codice Etico, costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello Organizzativo stesso.

L'articolo 6, comma 2, lett. E) del decreto 231 del 2001 prevede espressamente la necessità di creare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

Medesimo requisito è richiamato anche dall'art. 30, terzo comma, del Testo Unico sulla Sicurezza, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettiva attuazione del Modello.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'addebito tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del responsabile. Si ha altresì riguardo, nell'irrogare la sanzione, all'entità del pregiudizio arrecato all'azienda.

7.2. SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi, a seconda della loro gravità.

Le sanzioni sopra richiamate saranno applicate avendo riguardo:

- ✓ all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ✓ al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✓ alle mansioni del lavoratore;

- ✓ alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- ✓ alla rilevanza degli obblighi violati e la circostanza che le conseguenze della violazione presentino o meno rilevanza esterna all'azienda;
- ✓ all'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Datore di Lavoro.

Si riportano di seguito le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di inosservanza, da parte del personale dipendente, del Modello adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

- a) Incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale o scritto** il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una lieve trasgressione dei regolamenti aziendali.
- b) Incorre nel provvedimento della **multa** fino a 4 ore il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della lieve trasgressione dei regolamenti aziendali prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.
- c) incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** da 1 a 10 giorni il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Millerivoli arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una grave trasgressione dei regolamenti aziendali.
- d) incorre nel provvedimento del **licenziamento con o senza preavviso** - secondo la gravità del comportamento posto in essere - il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che sia trascorso il termine previsto dalle normative vigenti, nel corso del quale il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro il termine previsto dalle normative vigenti a seguito del ricevimento di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

7.3. SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI

La violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico possono costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

In caso di rilevante inosservanza, da parte dei dirigenti, delle norme previste dal Modello o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto 231, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, nonché di negligenza o imperizia nell'individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste nella lettera di assunzione o nell'integrazione dell'originaria lettera-contratto.

Per quanto attiene alla responsabilità verso terzi derivante da violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, resta salva la responsabilità della Società secondo quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

7.4. SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

7.5. MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI E PARTNERS)

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o *Partners* esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello e del Codice Etico costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole *ad hoc* per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

7.6. PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo deve essere opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia sottoposto.

Per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Per gli altri soggetti saranno individuate, a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Organismo di Vigilanza, specifiche modalità di comunicazione ritenute più adatte alle concrete peculiarità del caso concreto.

8. APPLICAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

8.1. PARTI SPECIALI

Per l'applicazione del Modello 231 vengono individuate cinque parti speciali nell'ambito delle quali sono riportate: le fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento.

Le parti speciali riguardano i reati:

- a) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) societari e fiscali;
- c) in materia di sicurezza del lavoro;
- d) in materia di ricettazione e riciclaggio;
- e) in materia ambientale.

Tenuto conto dell'attuale mappatura dei rischi, al momento non si rende necessario attivare parti speciali inerenti i reati contro la fede pubblica, contro la personalità dello stato, contro la personalità individuale, per gli abusi di mercato.

8.2. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL MOG

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello 231. Millerivoli si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello 231 da parte del *management* e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

Il Modello 231 è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali ed a ciascun dirigente. **Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del Modello 231.** La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

I principi e i contenuti del D. Lgs. n. 231 del 2001 e del Modello 231 sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'Organismo di Vigilanza su proposta delle funzioni aziendali competenti. Gli interventi formativi vengono periodicamente rinnovati in occasione di nuove assunzioni.

Il Modello 231 è comunicato e reso disponibile a ciascun dipendente attraverso:

- ✓ affissione nelle bacheche aziendali;
- ✓ invio di una lettera a tutto il personale da distribuirsi attraverso la busta paga, riportante i principali contenuti del decreto e le modalità per prenderne visione dei contenuti e per riceverne copia su richiesta;
- ✓ la pubblicazione sul sito aziendale.

Il Modello 231 è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet aziendale.

I principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali Millerivoli intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Millerivoli è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

8.3. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La revisione ed aggiornamento del Modello 231 è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del modello e si rende necessaria in occasione:

- a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- b) di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- c) di significative violazioni del Modello 231 che evidenzino l'inefficacia del modello;
- d) di verifiche o controlli che evidenzino la necessità di adeguamenti.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo Consiglio di Amministrazione cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.